

Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del Reg.	OGGETTO:	Variante al PRG.	Modifica	Regolamento edilizio	o introduzione
D-4- 17 05 2012	art.32 bis				
Data 17.05.2012					

L'anno duemiladodici giorno diciassette del mese di maggio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
GULLOTTI GIUSEPPE	P		COSTANZO GIOVANNI	P	
MILICI NUNZIO	P		SPANO' ANTONINO	P	
NATOLI SIMONE		A	MAGISTRO C. MASSIMILIANO	P	
PIZZO BASILIO	P		SIDOTI SALVATORE	P	
BUZZANCA FRANCESCO	Р		BUZZANCA SALVATORE	P	
NATOLI ROBERTO	P		MERLO TINDARO		A

ASSEGNATI N°12 PRESENTI N° 10 IN CARICA N°12 ASSENTI N° 02

Hanno giustificato l'assenza i Signori Consiglieri:

Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

- a) Presiede il Signor Gullotti Giuseppe, nella qualità di Presidente del Consiglio.
- b) Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo

La seduta è pubblica.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del consiglio comunale- N. 161 del 05/05/2012

OGGETTO: VARIANTE PRG - MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO INTRODUZIONE ART. 32 BIS

PROPONENTE: Il Sindaco

FORMULAZIONE

PREMESSO che urbanisticamente il territorio del comune di Montagnareale si presta ad una incentivazione nel centro storico di attività ad uso commerciale e/o ad uso di laboratori artigianali non molesti;

CONSIDERATO che l'art. 32 – comma 2 - del vigente Regolamento Edilizio di questo comune di Montagnareale, stabilisce che i locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale devono avere un'altezza netta minima di m. 3,00, mentre l'art. 39 del medesimo regolamento non vieta che i locali seminterrati possano essere adibiti ad attività commerciali, artigianali etc, purché dotati di alcuni requisiti di salubrità;

RILEVATO che per consentire attività commerciali e/o artigianali non moleste in ambienti di altezza inferiore a m. 3,00, occorre apportare una modifica al Regolamento Edilizio Comunale facendo riferimento alla normativa sopra richiamata, ed in particolare alla deroga ammessa dal D. L.vo 81/2008 per vincoli urbanistici (ovvero solo per il centro storico).

RICHIAMATE le normative vigenti in materia;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto l'art. 31 del D.P.R. 327/1980 stabilisce che i requisiti dei pubblici esercizi devono essere disciplinati dai "Regolamenti Comunali di Igiene". I comuni, quindi, dovrebbero avere un Regolamento di Igiene. In ogni caso il "Regolamento Edilizio" è un regolamento comunale che, tra l'altro, norma proprio i requisiti igienici dei fabbricati;

VISTA la circolare n. 907 del 07/01/1997 dell'Assessorato Regionale alla Sanità, che fissa <u>le linee guida</u> per i requisiti minimi dei pubblici esercizi, e <u>non limita l'altezza minima dei locali</u> ma rimanda alle norme d'igiene comunali; inoltre ammette che si possano istallare cucine e/o laboratori nei seminterrati, purché si adottino mezzi idonei per l'illuminazione e l'aerazione artificiale, facendo riferimento alle norme sui luoghi di lavoro all'epoca vigenti (D.P.R. 303/1956 oggi Decreto L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.);

Visto l'art. 63 – comma 1 - del D. Leg.vo 81/2008, per gli ambienti di lavoro fa riferimento ai requisiti riportati nell'allegato IV del medesimo decreto, il quale stabilisce che l'altezza minima deve essere maggiore o uguale a 3,00 m. Però, il comma 5 del medesimo articolo di legge, ammette la deroga su tale requisito per "vincoli urbanistici o architettonici", purché si adottino misure alternative per garantire la salubrità degli ambienti;

Visto l'art. 32 – comma 2 - del vigente Regolamento Edilizio di Montagnareale, che stabilisce che i locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale devono avere <u>un'altezza netta minima di m. 3,00</u>, mentre l'art. 39 del medesimo regolamento non vieta che i locali seminterrati possano essere adibiti ad attività commerciali, artigianali etc, purché dotati di alcuni requisiti di salubrità;

VISTA la relazione illustrativa di modifica redatta dall'U.T.C. in data 14.03.2012 recante parere favorevole da parte del Responsabile igiene pubblica territoriale dott. Giuseppe Pipitò con nota del 19.03.2012 n/s prot. 1506 limitatamente alla deroga all'altezza minima di ml. 2,70, mentre per la parte relativa alle canne fumarie si prende atto che l'art. 44 del regolamento edilizio comunale non prevede distanze obbligatorie da rispettare dal punto di fuoriuscita dei fumi rispetto ad edifici circostanti;

PROPONE

Di apportare la seguente modifica al vigente PRG ed in particolare al regolamento edilizio ovvero aggiungere l'art. 32 bis come appresso riportato:

Art. 32 bis – DEROGA PER I LOCALI AD USO COMMERCIALE RICADENTI NEL CENTRO STORICO

Per i locali ad uso commerciale e/o ad uso di laboratori artigianali non molesti ricadenti all'interno della delimitazione del centro storico prevista dal P.R.G. (zona omogenea A), è ammessa una deroga del requisito dell'altezza netta minima di m. 3,00, nella misura massima di cm. 30. La deroga è ammessa a condizione che i locali siano provvisti di idonei mezzi di areazione ed illuminazione artificiali in grado di garantire livelli di salubrità equivalenti all'altezza ordinaria.

Di trasmettere il presente provvedimento all'assessorato territorio ed ambiente per quanto di competenza.

Il Responsabile del servizio urbanistica F.to Geom. Saverio Sidoti Proponente: Il Sindaco F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE lì, 20.03.2012

Il Responsabile

F.to Paolo Adornetto

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE - **NON DOVUTO** lì, 20.03.2012

> Il Responsabile dell'area economico finanziaria F. to Rag. Nunzio Pontillo

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe GULLOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, Li _____;

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Vincenzo P	RINCIOTTA	F.to	Roberto NATOLI			
	Si attesta che la presente è stata p line del Comune dalal		Albo on			
	Montagnareale, lì					
	IL RESPON	SABILE				
II sottoscritto Segi atti d'ufficio,	retario		Comunale, visti gl			
	ATTESTA					
che la presente deliberazi modificazioni:	one, in applicazione dell'art.11 de	lla L.R. 0	3/12/91, N°44 e successive			
c) E' stata affissa all'albo consecutivi (art.11, com	pretorio comunale il giorno 04.06 ma 1) fino al ;	. .2012 per i	rimanervi per quindici giorn			
			RIO COMUNALE ZO PRINCIOTTA			
Il sottoscritto Segretario co	omunale, visti gli atti d'ufficio					
che la presente deliberaz della L.R. 44/91:	ATTESTA rione e' divenuta esecutiva il giorno)	ai sensi dell'art.12			
□decorsi 10 giorni dalla p	ubblicazione (art. 12, comma 1);					
□ai sensi dell'art.12, com	ma 2;					
□ ai sensi dell'art.16;						

IL SEGRETARIO COMUNALE Vincenzo PRINCIOTTA